



CITTÀ DI DESIO

Area Lavori Pubblici – Settore LL.PP. e Ambiente

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n° 39 del 12.06.2014

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Articolo 2 – Disciplina di riferimento

Articolo 3 – Domande di autorizzazione per manomissioni di suolo pubblico

Articolo 4 – Lavori di pronto intervento o somma urgenza

Articolo 5 – Attraversamenti stradali

Articolo 6 – Interventi su strade e marciapiedi di recente sistemazione

Articolo 7 – Adempimenti ed obblighi connessi all'occupazione di suolo pubblico

Articolo 8 – Esecuzione dei lavori

Articolo 9 – Danni

Articolo 10 – Durata e termine dei lavori

Articolo 11 - Obblighi di manutenzione successiva ai lavori

Articolo 12 - Programmazione

Articolo 13 – Cauzione

Articolo 14 – Sanzioni

Articolo 15 – Abrogazione di norme

Articolo 16 – Entrata in vigore

TITOLO II – NORME TECNICHE

Articolo 17 – Disposizioni generali

Articolo 18 – Standard prestazionali

Articolo 19 – Disposizioni per ripristini di strade e marciapiedi in asfalto

Articolo 20 – Disposizioni per ripristini di strade e marciapiedi in pietra

Articolo 21 – Disposizioni per ripristini su aree a verde

Articolo 22 – Norme tecniche specifiche per ripristini su aree a verde

TITOLO I – NORME GENERALI
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le manomissioni del suolo o del sottosuolo che riguardano il demanio stradale o non stradale o del suolo stradale privato gravato di servitù di uso pubblico ed il patrimonio del Comune di Desio destinato a verde e ad uso pubblico, al fine di armonizzare gli interventi stessi con gli interessi connessi alla gestione degli ambiti pubblici ed alla relativa attività manutentiva.
2. Il Comune di Desio rilascia regolare autorizzazione per gli interventi di cui al comma precedente.
3. Al fine di consentire un ottimale sfruttamento del patrimonio pubblico ed un trasparente rapporto tra Amministrazione comunale e soggetti attuatori degli interventi, le norme che seguono definiscono un quadro disciplinare di riferimento unitario tramite l'enunciazione di regole procedimentali.

ART. 2 – DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni ed alle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, e nel D.M. 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.
2. Dovranno inoltre essere scrupolosamente osservate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza che regolano la costruzione di reti di acquedotti, elettriche di distribuzione, elettriche per servizi stradali quali ad esempio l'illuminazione pubblica, impianti semaforici, di rilevamento, di videosorveglianza, reti di distribuzione per le telecomunicazioni ed i cablaggi di servizi particolari, reti di teleriscaldamento, di distribuzione di gas metano, elettrodotti, gasdotti, fognature, nonché le norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana, qualora questo Regolamento non sia in contrasto con quanto contenuto nel presente atto.
3. Insieme all'autorizzazione resa per gli interventi di cui all'art. 1 comma 2, deve essere rilasciata anche la relativa concessione di occupazione suolo

pubblico nel rispetto delle norme di cui al regolamento per la disciplina delle concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche vigente nel Comune di Desio. La concessione di occupazione suolo pubblico per aree stradali private dovrà essere rilasciata solo nel caso che sulla stessa risulti costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio ovvero vincolo di destinazione pubblica dell'area, ovvero sia costituito da tempo un esercizio pubblico sulla medesima.

4. Oltre a quanto previsto dal presente regolamento, sarà cura del titolare del provvedimento autorizzativo assicurare il pieno rispetto di ogni norma vigente riferita alla località ed al tipo di intervento da eseguire, anche se non esplicitamente richiamata dal presente documento; terrà inoltre sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dall'esecuzione dei lavori sino ad avvenuto collaudo degli stessi, come pure da ogni e qualsiasi protesta o molestia anche giudiziaria che per effetto del singolo provvedimento autorizzativo potesse derivarle.

ART. 3 – DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE PER MANOMISSIONI DI SUOLO PUBBLICO

1. Qualsiasi Ente, Azienda o Privato che deve manomettere il suolo pubblico per l'esecuzione di lavori è tenuto a presentare domanda, sugli appositi moduli, a firma di un tecnico, indirizzata al Comune di Desio – Area Lavori Pubblici.

2. Nella domanda devono essere indicati e precisati in forma di schematico progetto:

- a) il tipo d'intervento e la zona in cui dovranno eseguirsi le manomissioni (via e civici);
- b) la superficie (lunghezza e larghezza) e la profondità dello scavo;
- c) la durata prevista dei lavori;
- d) il suolo interessato, il tipo di pavimentazione e il numero di attraversamenti stradali;
- e) l'eventuale installazione di nuovi manufatti;
- f) l'ubicazione dei servizi esistenti;
- g) gli estremi della ditta esecutrice i lavori.

3. La domanda deve essere corredata di :

- planimetria, cartacea e digitale (in formato dwg), in scala adeguata ed in duplice copia, indicante il tracciato dello scavo, le dimensioni della rottura del suolo pubblico e la distanza dal ciglio stradale o dal cordolo di marciapiede o dal filo delle edificazioni.

- almeno una sezione trasversale ed almeno una sezione longitudinale di progetto opportunamente quotata con precisa individuazione del tipo, delle dimensioni e delle caratteristiche tecniche dei manufatti e delle reti tecnologiche comunque interessate dall'intervento.

4. Il materiale rilascio dell'autorizzazione, esperita favorevolmente l'istruttoria comunale, è subordinato alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico e l'avvenuto deposito della cauzione nelle forme e negli importi previsti nel presente regolamento, nonché al pagamento dei diritti di segreteria negli importi previsti dall'Ente ed alla presentazione delle marche da bollo da apporre sul titolo rilasciato.

5. Qualora, per sopravvenute esigenze operative, durante l'esecuzione dei lavori si verificassero varianti alla soluzione progettuale proposta, il richiedente dovrà darne comunicazione tempestiva al Servizio Tecnico competente per richiedere la prevista autorizzazione apportando agli elaborati, descritti al punto 3 del presente articolo, le modifiche verificatesi in fase esecutiva dei lavori. Lo svincolo della cauzione risulta subordinato anche all'accertata consegna dei sopra citati elaborati conformi alle effettive opere realizzate.

6. Nel caso in cui gli interventi che si intendono eseguire riguardino interi tratti viari o comunque rilevanti opere di infrastrutturazione o ristrutturazione di reti tecnologiche per estensioni pari o maggiori a metri 40 (quaranta), il richiedente e/o il soggetto esecutore dei lavori, è obbligato ad inviare per conoscenza copia dell'istanza a tutti i principali enti gestori di reti tecnologiche sul territorio comunale (Telecom, Enel, B.E.A., GelsiaReti, Brianzacque, Snam etc.) per l'avvio del procedimento di coordinamento presieduto dal Comune; nel caso in cui gli stessi Enti dovessero manifestare esigenze di intervento nelle stesse località, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'avviso, dovranno assicurare l'opportuno coordinamento tra i diversi Enti per l'esecuzione delle opere necessarie. Sono espressamente vietate successioni di intervento, nell'arco del triennio, nelle medesime località nel caso venisse disatteso il suddetto principio di coordinamento così come meglio argomentato all'art. 12 (programmazione).

ART. 4 – LAVORI DI PRONTO INTERVENTO O SOMMA URGENZA

1. In caso di lavori di pronto intervento, o somma urgenza, il richiedente potrà dare corso all'esecuzione dell'intervento, previa immediata comunicazione dell'inizio dei lavori al Comando di Polizia Locale, per le eventuali implicazioni relative alla regolazione del traffico, nonché all'Area Lavori Pubblici, a mezzo di comunicazione scritta, fax, telegramma o trasmissione telematica, assumendosi tutte le responsabilità e provvedendo alle cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose. Per interventi d'urgenza e/o somma urgenza si intendono tutti quei lavori strettamente necessari per prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e/o per evitare l'interruzione di pubblici servizi di primaria necessità.
2. Il richiedente, nei casi sopra indicati, è tenuto in ogni modo a produrre le regolari domande corredate dalla documentazione di cui all'articolo precedente, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al comma precedente.
3. Il Comune di Desio si riserva, comunque, di verificare l'effettiva urgenza dei lavori intrapresi e di adottare, nel caso, tutti gli opportuni provvedimenti.

ART. 5 – ATTRAVERSAMENTI STRADALI

1. Gli attraversamenti stradali di ambiti sottoposti all'esecuzione di asfaltatura generale, negli ultimi cinque anni, dovranno essere effettuati con macchina spingitubo, per non compromettere la complanarità della sede viaria. L'utilizzo della macchina spingitubo è altresì richiesto nel caso di attraversamenti stradali da eseguire all'interno del perimetro del centro storico, così come individuato dal vigente strumento urbanistico.
2. È ammessa deroga all'uso della macchina spingitubo, nei soli casi di comprovato impedimento tecnico, che dovrà essere debitamente certificato in sede di domanda, a cura di un tecnico abilitato.
3. In questi casi, gli attraversamenti della carreggiata dovranno essere eseguiti con scavo a cielo libero e metà per volta, senza interrompere la continuità del traffico.
4. I lavori comportanti scavi di notevole lunghezza, tali da richiedere più di un giorno di lavoro, dovranno essere eseguiti per tratti continui e con sviluppo tale da poter essere riempiti prima dell'oscurità.

5. Quando ciò non sia possibile per esigenze tecniche, lo scavo che richieda di rimanere aperto durante la notte, dovrà essere protetto con barriere e segnalazioni luminose regolamentari.

ART. 6 – INTERVENTI SU STRADE E MARCIAPIEDI DI RECENTE SISTEMAZIONE

1. Il Comune si riserva la facoltà di non concedere, di norma, autorizzazioni ad effettuare lavori di manutenzione di sede stradale, o di marciapiedi, appena risistemati o realizzati, se non dopo che siano decorsi almeno 2 (due) anni dall'ultimazione dei lavori di risistemazione o di realizzazione.

2. Soluzioni diverse, rispetto al comma precedente, potranno essere adottate sulla base di specifici accordi con l'Amministrazione Comunale, al fine di risolvere situazioni di particolare complessità tecnica od urgenza.

ART. 7 – ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI CONNESSI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. L'occupazione del sottosuolo stradale di proprietà comunale ovvero soggetto a servitù di uso pubblico, sarà consentita con le limitazioni stabilite dalla normativa vigente e con l'onere di rimettere in pristino i sedimi stradali manomessi a carico del richiedente, a norma delle prescrizioni tecniche previste dal presente regolamento.

2. L'autorizzato è tenuto, nella fase ultimativa dei lavori, a ripristinare lo stesso tipo di assetto del manto di usura in asfalto ovvero della pavimentazione con altro materiale preesistente all'intervento.

3. Il richiedente stesso sarà tenuto anche, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e, nel più breve termine di tempo possibile, a spostare, a modificare o a rimuovere gli impianti collocati ed esistenti nel sottosuolo o sul soprassuolo pubblico ovvero soggetto a servitù di uso pubblico, qualora ciò sia necessario per lo sviluppo dei servizi comunali o per modificazioni della sistemazione stradale e per motivate ragioni di interesse pubblico sopraggiunto, restando a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere nell'ipotesi di inadempimento.

ART. 8 – ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Prima di intraprendere i lavori autorizzati, gli interessati dovranno presentare un'ideale comunicazione indicante la data di inizio lavori all'Area Lavori Pubblici e al Comando di Polizia Locale per quanto di competenza in tema di controlli.

2. I lavori dovranno essere condotti in maniera tale da non arrecare intralcio alla circolazione stradale e comunque secondo le disposizioni prescrittive dell'Amministrazione comunale, del presente regolamento e delle prescrizioni tecniche contenute nell'atto di autorizzazione rilasciato.

3. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta, a cura e spese del richiedente, idonea segnaletica stradale di preavviso dei lavori in corso, di protezione e delimitazione della zona stradale manomessa, come prescritto dalla normativa vigente in materia.

4. Ulteriori disposizioni relative alla segnaletica potranno essere impartite in via generale nelle prescrizioni tecniche contenute nell'atto di autorizzazione.

5. Quando sussistano particolari esigenze di traffico, ovvero gli interventi di manomissione vadano ad interessare strade considerate sensibili sotto il profilo dei volumi di traffico, di qualità dell'arredo urbano, ovvero di valenza storica o di altra natura, il Servizio LL.PP. comunale potrà prescrivere che la loro esecuzione avvenga adottando, qualora esistenti, manufatti sotterranei o tecniche particolari di scavo che permettano di non interessare la superficie stradale quali ad esempio: (microgallerie, polifore, manufatti multiservizi, spingitubo, ed altre tecnologie affini).

6. In tutti i casi in cui occorra attraversare manufatti o aree private, comprendendo anche aree adibite a trasporto su rotaie, il titolare dell'autorizzazione, prima di iniziare qualsiasi lavoro, dovrà prendere, sotto la propria personale responsabilità, accordi con i proprietari o con chi esercita il servizio di trasporto su rotaia. Ogni intervento che comporti la costituzione di servitù nel sottosuolo di aree patrimoniali, in genere, non potrà essere consentito se non previo il rilascio di apposita concessione amministrativa onerosa.

7. Tutti gli interventi sono obbligati ad osservare le norme tecniche UNI e CEI vigenti per la posa delle reti dei servizi pubblici in sottosuolo, con particolare riguardo al rispetto delle distanze fra le linee dei servizi stessi ed alla loro esatta collocazione.

Dovranno essere osservate le prescrizioni di cui all'art. 4 D.P.C.M. Dip. Aree urbane – Direttiva 3 marzo 1999. L'ubicazione delle condutture e le modalità di esecuzione dei lavori devono essere prescelte effettuando le prospezioni o accertamenti preliminari, ove necessari o richiesti dal competente Servizio Tecnico, anche di tipo non distruttivo (georadar o similare). L'accertato mancato rispetto delle distanze costituisce, di fatto, violazione ai principi di garanzia della sicurezza dell'incolumità pubblica, e potrà dare luogo a provvedimenti di rimozione e/o spostamento delle reti/linee o condutture che siano a totale cura e spese del proprietario della stesse. Inoltre dovranno essere adottate tutte le possibili cautele per arrecare il minimo disturbo alla quiete pubblica nel rispetto dei valori di emissione sonora stabiliti dal vigente piano di azionamento acustico e dalla legislazione in materia.

ART. 9 – DANNI

1. Qualora dall'esecuzione degli interventi derivino danni di qualunque natura a beni del Comune, degli Enti concessionari di pubblici servizi o di terzi, il richiedente provvederà a comunicare tempestivamente il fatto al Comune, operando comunque, per quanto possibile, in collegamento con gli Enti concessionari di pubblici servizi interessati, per una pronta constatazione dei danni a ciò conseguenti, per il più rapido ripristino del servizio e dei manufatti danneggiati, da effettuarsi sotto la sorveglianza dell'Ufficio LL.PP. Comunale, provvedendo direttamente al risarcimento di eventuali danni ulteriori.

2. Tutte le eventuali responsabilità inerenti la portanza e/o la stabilità del terreno, relativi ai manufatti presenti su suolo pubblico e più in generale inerenti alla realizzazione dell'opera oggetto della domanda, ivi comprese le responsabilità derivanti da violazione delle normative vigenti antiferotunistiche e di sicurezza sul lavoro, saranno esclusivamente a carico del richiedente, essendo espressamente esclusa qualsiasi imputazione al Comune, tenuto alla sola comunicazione informativa in ordine all'eventuale presenza delle reti tecnologiche esistenti, qualora ne fosse a conoscenza.

3. Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare, prima del collaudo, in dipendenza della manomissione e/o occupazione di suolo pubblico e dell'esecuzione dell'opera, ricadrà esclusivamente sul richiedente, restando per tale motivo l'Amministrazione comunale totalmente esonerata ed altresì sollevata ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi

stessi, fermo restando gli obblighi in capo al soggetto autorizzato previsti dall'articolo seguente.

ART. 10 – DURATA E TERMINE DEI LAVORI

1. I lavori devono essere effettuati nel periodo indicato nell'atto di autorizzazione, cercando di ridurre al minimo il disagio arrecato alla collettività.

2. Il richiedente dovrà predisporre tutta la manodopera, i mezzi ed i materiali occorrenti in modo che il lavoro abbia termine nel limite di tempo stabilito.

3. Per tutta la durata dei lavori e sino ad avvenuto collaudo, l'autorizzato è tenuto alla sorveglianza delle zone manomesse mantenendo in perfetta efficienza la segnaletica stradale di cantiere, sia orizzontale che verticale, sino al ripristino di quella preesistente, nel rispetto della normativa vigente in materia.

4. Sono vietate le variazioni e le aggiunte in corso d'opera non contemplate nell'autorizzazione rilasciata.

5. La durata dei lavori, stabilita di norma in un massimo di sessanta giorni naturali e consecutivi, decorre dall'inizio degli stessi e termina al momento della presentazione all'Ufficio Tecnico Comunale della comunicazione di fine lavori, unitamente ad una certificazione attestante l'esecuzione degli stessi a regola d'arte e secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

6. In caso di ritardo nel compimento dei lavori, a qualsiasi motivo sia imputabile, il richiedente dovrà presentare idonea domanda di rinnovo, da far pervenire almeno sette giorni lavorativi prima della scadenza.

7. Il rinnovo potrà essere chiesto una sola volta e per una durata non superiore a trenta giorni naturali e consecutivi.

8. L'impresa esecutrice dei lavori ha l'obbligo di tenere l'autorizzazione in cantiere nonché di esibirla a richiesta dei Tecnici comunali e/o degli Operatori di Polizia Locale e di Polizia Giudiziaria.

ART. 11 – OBBLIGHI DI MANUTENZIONE SUCCESSIVA AI LAVORI

1. I tratti di strada o di marciapiedi manomessi, rimarranno in manutenzione al richiedente autorizzato per la durata di un anno a partire dalla data di ultimazione dei lavori, ed a tale proposito farà fede la comunicazione di fine lavori trasmessa all'Area Lavori Pubblici.

2. Durante l'anno di manutenzione il richiedente dovrà provvedere a tutte le riparazioni che dovessero occorrere, rinnovando i manti di copertura superficiale e le pavimentazioni che per imperfetta esecuzione dei lavori manifestassero cedimenti o rotture in genere.

3. Allo scadere dell'anno di manutenzione l'utente dovrà richiedere all'Area Lavori Pubblici, la visita di collaudo, che non potrà riguardare, in ogni caso, la funzionalità degli impianti.

4. La visita di collaudo dovrà avvenire entro due mesi dalla richiesta e qualora in sede di collaudo si riscontrassero irregolarità o sconnessioni nel piano viario manomesso, o nel suo intorno, in conseguenza dei lavori effettuati, il periodo di manutenzione sarà prorogato di sei mesi, rinnovando di conseguenza tutti gli oneri indicati nel presente articolo.

5. Nell'eventualità in cui il richiedente non abbia ottemperato, durante l'anno di manutenzione, agli obblighi sopra imposti, l'Amministrazione Comunale, previa diffida ad adempiere, procederà a trattenere la parte di deposito cauzionale necessaria e provvederà direttamente all'esecuzione dei lavori, al fine di garantire un corretto ripristino del suolo pubblico, fatta salva la possibilità di richiedere un eventuale maggiore risarcimento in ragione delle spese sostenute.

6. I soggetti inadempienti **non** potranno conseguire nuove autorizzazioni fino a che non avranno provveduto a risarcire totalmente i danni provocati.

ART. 12 – PROGRAMMAZIONE

1. Ai fini di una razionale pianificazione degli interventi sul territorio comunale, nell'intento di limitare il più possibile disagi all'utenza, spesso derivanti da ripetuti interventi a cura dei diversi enti sulle stesse località di pubblico transito, oppure che vadano ad interessare aree di circolazione stradale di importanza ai fini del traffico, considerate anche le implicazioni economiche derivanti da una irrazionale e non coordinata azione d'intervento sul territorio, si rende necessario individuare idonei provvedimenti atti ad incentivare da un lato il coordinamento degli

interventi di manomissione e dall'altro disincentivare ogni azione contrastante con detto intento. Si stabilisce pertanto che gli Enti pubblici o privati debbano predisporre idonei programmi triennali così come è tenuta a fare la stessa Amministrazione Comunale sulla base delle vigenti norme in materia di lavori pubblici. In particolare si stabilisce:

⇒ all'inizio di ogni anno, presso gli uffici dell'Area LL.PP., verranno convocate riunioni programmatiche atte alla pianificazione degli interventi in oggetto. Alle suddette riunioni saranno invitati tutti gli enti maggiormente interessati (Anas, Provincia, Enel, Telecom, B.E.A, GelsiaReti, Brianzacque, Snam, e comunque, in genere tutti gli Enti gestori di reti tecnologiche e/o cablaggi), durante le quali, ogni ente, illustrerà i propri programmi d'intervento per il triennio con particolare e specifico riferimento all'anno in corso. Ciò permetterà uno scambio di informazioni ma anche la possibilità di meglio definire la programmazione al proprio interno per recepire programmi di investimento e/o di razionalizzazione delle reti di altri enti o società di servizio come pure i programmi manutentivi della stessa Amministrazione Comunale. La mancata definizione dei programmi, comporterà l'impossibilità, da parte di questa Amministrazione, di rilasciare autorizzazioni che comportino la realizzazione di opere aventi estensioni superiori a mt. 40,00 e che non siano state oggetto di idonea segnalazione. Analogamente il mancato riscontro dell'informativa degli interventi previsti per l'avvio del procedimento di coordinamento, comporterà automaticamente dichiarazione di non intervento sulle tratte stradali per il successivo triennio;

⇒ una volta definita e concordata l'azione informativa, non potranno altresì essere autorizzati interventi che risultassero in contrasto con l'attività di coordinamento pianificate dai vari soggetti, fatto salvo il riconoscimento, a favore dell'Amministrazione Comunale, dei maggiori oneri per gli aspetti tecnici di ripristino o di ristrutturazione secondo il principio che, aree pubbliche oggetto di recenti interventi di sistemazione, se oggetto di ulteriori lavori, non possono evidentemente essere ripristinate per singole tratte ma nella loro interezza con oneri economici.

ART. 13 – CAUZIONE

1. A garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori e, comunque, del rispetto di quanto prescritto nell'atto amministrativo del Comune, il richiedente, al momento del ritiro dell'autorizzazione dovrà dimostrare di aver prestato idoneo deposito cauzionale.

2. La costituzione del deposito cauzionale, non produttivo di interessi, potrà avvenire mediante versamento dell'importo presso la Tesoreria Comunale, ovvero attraverso la presentazione di polizza fidejussoria bancaria redatta nelle forme predisposte dall'Amministrazione Comunale.

3. La restituzione del deposito cauzionale avverrà, previa domanda di restituzione del deposito cauzionale trascorsi almeno dodici mesi dall'avvenuto ripristino definitivo del suolo pubblico manomesso, entro e non oltre tre mesi dalla data di collaudo, se con esito positivo. Non si potrà procedere al collaudo qualora non siano stati presentati gli elaborati "*as – built*". In caso di collaudo negativo, per una sola volta, potrà essere concessa una proroga dei tempi di esecuzione dei ripristini.

4. Nel caso di ulteriore collaudo negativo, dopo la proroga concessa, l'Amministrazione comunale procederà ad incamerare il deposito cauzionale e provvederà, direttamente o a mezzo di altra impresa incaricata, all'esecuzione dei lavori per un corretto ripristino del suolo pubblico.

5. L'ammontare del deposito cauzionale da prestare è calcolato sulla base dei metri quadrati del tratto di suolo pubblico da manomettere per la relativa tariffa, dando atto che, per le frazioni di metro si procederà ad arrotondamento all'unità superiore.

6. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le tariffe relative alle cauzioni per manomissioni di suolo pubblico saranno le seguenti:

a) per ambiti in terra battuta

Euro 50,00 (cinquanta) a Mq. – cauzione minima Euro 250,00;

**b) per ambiti con pavimentazione in pietra od
in massello auto-bloccante**

Euro 350,00 (trecentocinquanta) a Mq. – cauzione minima Euro 750,00;

**c) per ambiti con pavimentazione in conglomerato
bituminoso o cementizio**

Euro 250,00 (duecentocinquanta) a Mq. – cauzione minima Euro 550,00;

d) per ambiti a verde

Euro 150,00 (centocinquanta) a Mq. – cauzione minima Euro 300,00;

e) per altro tipo di pavimentazione, acciottolato, ammattonato, lastre in pietra, in cotto, in porfido

Euro 350,00 (trecentocinquanta) a Mq. – cauzione minima Euro 1.000,00.

È inoltre consentita una maggiorazione fino ad un massimo del **50%** rispetto ai valori citati per la presenza nella località, oggetto dell'intervento, di manufatti e/o impianti che potrebbero essere danneggiati del tipo: cordolature, linee elettriche, condotte fognarie, linee di acquedotto, alberature, impianti di irrigazione, segnaletica orizzontale e verticale, dissuasori di velocità etc.

A garanzia dell'esecuzione degli eventuali interventi di manutenzione successivi all'esecuzione dei lavori (di cui al precedente art. 11), nel caso di manomissione su carreggiata stradale, è prevista la maggiorazione della cauzione fino al 100% rispetto ai valori citati al precedente c. 6.

7. Le tariffe di cui al precedente comma saranno aggiornate con cadenza biennale, a partire dalla data di approvazione del presente regolamento, sulla base della variazione dell'indice Istat del costo delle costruzioni.

8. Per quanto riguarda Enti e Società che gestiscono servizi pubblici e che in ragione di ciò operano sistematicamente sul territorio comunale, è prevista la facoltà di provvedere alla costituzione di un deposito cauzionale annuale, automaticamente rinnovabile, dell'importo di **Euro 40.000,00 (quarantamila)** attraverso una polizza fidejussoria bancaria.

9. Tale facoltà è accordata previa comunicazione del programma annuale dei lavori interessanti il territorio, così come previsto dall'art. 12. Nel caso in cui si verificassero contestazioni inerenti la mancata o regolare esecuzione dei ripristini è fatto divieto al titolare inadempiente di intraprendere ulteriori lavori, anche se riferiti ad altre località, fino a che non sia intervenuto apposito accordo bonario.

ART. 14 – SANZIONI

1. Per le violazioni alle disposizioni previste dal presente regolamento, che non costituiscono fattispecie penalmente rilevante, trova applicazione la disciplina prevista dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, per effetto di quanto disposto dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono indicati nei commi seguenti. Oltre

al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la specifica violazione, può essere prevista l'applicazione di sanzioni accessorie concernenti il ripristino dello stato dei luoghi, la rimozione delle opere abusive o la cessazione dell'attività. In caso di inottemperanza all'obbligo di cui alla sanzione accessoria prevista, il Sindaco può ordinare l'esecuzione d'ufficio a spese di coloro che non vi hanno provveduto, fatta salva l'adozione di eventuali provvedimenti di natura penale in caso di inosservanza ai provvedimenti dell'Autorità. Restano salve le disposizioni in materia di sanzioni previste da altre normative di carattere sovra comunale o speciale.

2. Chiunque viola le disposizioni in materia di ripristino delle strade, dei marciapiedi e/o delle aree a verde per effetto di lavori autorizzati a norma del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 125,00 ad Euro 500,00. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi, da determinarsi con apposita ordinanza del Dirigente competente in materia. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui sopra, l'Amministrazione comunale potrà provvedere a disporre l'esecuzione dei lavori, a spese del trasgressore, attingendo dall'importo della cauzione prestata, fermo restando la possibilità di intraprendere ogni azione possibile per il rimborso di eventuali oneri maggiori od il risarcimento di danni provocati dall'inadempienza.

3. Chiunque viola qualsiasi altra disposizione contenuta nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 75,00 ad Euro 450,00. All'accertamento della violazione, in ragione della natura della stessa, potrà conseguire la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, della rimozione di opere abusive e/o della cessazione dell'attività, da determinarsi con apposito provvedimento del Dirigente competente in materia.

ART. 15 – ABROGAZIONE DI NORME

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme tecniche per l'esecuzione dei lavori di manomissione del suolo pubblico approvate con deliberazione della Giunta Comunale (n. 52/1995) nonché tutte le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal presente regolamento ed in contrasto od incompatibili con lo stesso.

2. Analogamente, la modulistica attualmente in uso presso l'Ufficio Lavori Pubblici, dovrà essere adeguata secondo il dettato del presente Regolamento, a cura dell'ufficio stesso che avrà cura, altresì, di allegare ad ogni provvedimento autorizzativo una copia dell'estratto delle specifiche tecniche del presente regolamento, salvo che il titolare dell'autorizzazione ne sia già in possesso in quanto gestore delle reti tecnologiche.

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

2. Dal momento dell'entrata in vigore, un esemplare del presente Regolamento verrà depositato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, a disposizione di chiunque volesse prenderne una adeguata cognizione, nonché pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione Comunale.

3. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare le norme contenute nel presente regolamento.

TITOLO II – NORME TECNICHE

ART. 17 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Tutti i lavori di ripristino dovranno essere eseguiti tenendo conto delle indicazioni fornite dal presente regolamento e secondo le prescrizioni indicate direttamente sull'autorizzazione di manomissione.

2. Per gli interventi da eseguirsi su sede stradale dovranno, altresì, essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e nel D.M. 10 luglio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la Ditta responsabile dell'intervento dovrà preventivamente munirsi della apposita ordinanza del Dirigente competente per la disciplina della circolazione del traffico veicolare per lavori sulle strade, da richiedersi come da apposito modulo. Si intendono altresì richiamate le norme vigenti in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. È fatto obbligo al soggetto autorizzato di contattare preventivamente gli Enti proprietari o gestori degli impianti tecnologici posati nel sottosuolo

pubblico, allo scopo di evitare il verificarsi di danneggiamenti durante lo scavo.

4. Particolari limitazioni temporali ai lavori di manomissione e/o di ripristino potranno essere disposti in ragione dello svolgimento di specifici eventi/manifestazioni (quali per esempio i mercati settimanali); tali limitazioni, oltre all'area di mercato, potranno estendersi alle zone limitrofe, maggiormente interessate alla circolazione ed alla sosta dei veicoli, in ragione dello svolgimento del mercato stesso.

5. L'Amministrazione Comunale è tenuta ad informare i Gestori delle reti tecnologiche in ordine al Piano Annuale delle Opere Pubbliche, affinché eventuali interventi già programmati vengano eseguiti antecedentemente ovvero, se risulta tecnicamente possibile, in contemporanea con i lavori suddetti. Analogamente, si procederà nel caso di interventi manutentivi pubblici di rilevante entità.

6. È fatto obbligo, prima dell'inizio dei lavori, delimitare il cantiere ed apporvi il regolare cartello delle dimensioni minime di cm. 42x30, in materiale ed inchiostri per esterni non deteriorabili, con le informazioni in ordine a:

- ditta responsabile dei lavori ed impresa aggiudicataria;
- oggetto dei lavori;
- progettista, direttore lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- estremi dell'autorizzazione;
- reperibilità telefonica del direttore o del responsabile dei lavori o suo incaricato, dovendosi garantire il pronto intervento.

7. I lavori di ripristino con posa del tappeto bituminoso di usura definitivo dovranno essere realizzati nella stagione adatta (clima caldo o mite), non prima di 5 mesi dall'esecuzione della manomissione, secondo il seguente calendario annuale:

Interventi di manomissione eseguiti tra il mese di gennaio ed il successivo mese di maggio	Ripristino definitivo da eseguire entro il 30 ottobre
Interventi di manomissione eseguiti tra il mese di giugno e il mese di dicembre	Ripristino definitivo da eseguire entro il 30 giugno dell'anno successivo

ART. 18 – STANDARD PRESTAZIONALI

1. Al fine di incrementare la sicurezza stradale e l'omogeneità degli interventi manutentivi, il presente regolamento fa proprio il documento di indirizzo approvato con delibera di Giunta Regionale VIII/1790 del 25 gennaio 2006 (Allegati A – B – C – D –E – F). In particolare l'allegato B "Catalogo dei dissesti delle pavimentazioni stradali" nel riportare i più comuni dissesti, che si possono riscontrare su pavimentazioni in conglomerato bituminoso, individua livelli di severità alta – media–bassa. Ciò ha lo scopo di semplificare visivamente la valutazione del dissesto in modo da accorpare le varie tipologie in gruppi di famiglie di dissesti ma offre un utile parametro di riferimento rispetto alle richieste di risarcimento danni, a cose e persone, e per l'avvio del procedimento sinistri con la propria Compagnia di Assicurazioni. In particolare si evince che il dissesto stradale classificabile al livello di severità basso, non presentando alterazioni tali da incidere sulla regolarità del moto dei veicoli e sulla sicurezza pedonale e ciclabile, non costituisce idoneo presupposto per l'avvio del procedimento di sinistro.

ART. 19 – DISPOSIZIONI PER RIPRISTINI DI STRADE E MARCIAPIEDI IN ASFALTO

SCAVI LONGITUDINALI SULLA CARREGGIATA STRADALE

1. Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede stradale (per tratti superiori a ml. 2) dovranno essere, di norma, eseguiti ad una distanza di almeno ml. 1 dal ciglio stradale ovvero dal cordolo del marciapiede, salvo posizionamento differente da decidersi in contraddittorio.
2. Nel caso di scavi eseguiti a distanza inferiore a ml. 1 dal ciglio della strada o dal marciapiede, si provvederà anche alla rimozione della parte residuale di pavimentazione ed al suo totale rifacimento.
3. Il taglio della pavimentazione stradale (se in conglomerato bituminoso) dovrà essere eseguito con dischi da taglio od altri strumenti idonei, in modo netto e rettilineo e senza dissestare la pavimentazione adiacente; nel caso di sgretolamenti, si rettificherà nuovamente il taglio prima del ripristino, secondo quanto previsto dal comma 13 lett. b) del presente articolo.
4. Lo scavo dovrà essere della larghezza del taglio effettuato e non allargarsi ulteriormente; in caso contrario, si dovrà riadeguare il taglio, la cui larghezza sarà di almeno ml. 1 al fine di consentire una perfetta rullatura con rulli compressori di almeno tonn. 12.

5. La compattazione nello scavo della sabbia dovrà essere eseguita con idonee attrezzature meccaniche ogni cm. 30 di spessore; tutti i materiali di risulta dovranno essere trasportati, a cura e spese dell'Impresa operante, di norma, alla discarica autorizzata, salvo un diverso utilizzo consentito dalla vigente normativa inerente i residui derivanti da scavi.

6. Non è consentito l'uso della terra, argillosa o sabbiosa che sia, o della cosiddetta "sabbia di cava", (che non possieda i requisiti previsti dalle Norme C.N.R. che disciplinano l'uso dei materiali stradali); i reinterri vanno, preferibilmente, eseguiti con sabbia o sabbioncino lavato.

7. La massicciata stradale dovrà essere realizzata in mista naturale dello spessore minimo di cm. 40, dovrà essere rullata con rullo compressore di idonee dimensioni e completata con cm. 5 di mista naturale stabilizzata opportunamente rullata.

8. Si potrà procedere, quindi, alla posa della pavimentazione che, se prevista in conglomerato bituminoso, sarà composta da uno strato di base in mista naturale bitumata dello spessore compreso non inferiore a cm. 8 nonché da un tappeto d'usura in conglomerato bituminoso dello spessore finito di cm. 3.

9. Il tappeto d'usura sarà, di norma, esteso a tutta la sede stradale. In ragione della larghezza e della posizione dello scavo stesso, nonché della sezione della sede stradale, l'Ufficio Lavori Pubblici potrà individuare, in accordo con il richiedente e precisare sull'autorizzazione di manomissione, una soluzione più consona all'intervento da eseguire. Nei casi di intervento su sede stradale, il cui manto di finitura risulti di recente realizzazione, rimane l'obbligo del ripristino di tutta la carreggiata, limitatamente al tratto interessato dai lavori. I lavori dovranno essere eseguiti nella stagione adatta (a clima caldo o mite).

10. Nel caso di rifacimento del tappeto d'usura sull'intera sede stradale, si dovrà provvedere alla rimozione di eventuali rappezzi eseguiti in conglomerato invernale, al ripristino ed al loro tamponamento con materiale a caldo; si dovrà, altresì, provvedere alla messa in quota di singoli cordoli o tratti di cordonatura che risultino depressi e la loro sostituzione, nel caso siano ammalorati. Si dovrà anche tenere conto delle quote dei passi carrabili esistenti e, se del caso, provvedere alla loro messa in quota.

11. L'esecuzione del tappeto d'usura dovrà essere effettuato ad avvenuto assestamento del piano, provvedendo nel frattempo alle dovute e

tempestive ricariche, al fine di garantire un sicuro transito sia pedonale che veicolare.

12. Potrà essere prevista in sede di rilascio dell'autorizzazione e dopo sopralluogo con il tecnico comunale responsabile, la fresatura della pavimentazione stradale, per uno spessore da concordare, quando ciò sia tecnicamente possibile e qualora le condizioni precarie della pavimentazione esistente rendano inopportuna la sola stesura di un nuovo tappeto di usura sul tratto interessato dai lavori.

13. Potranno essere consentite fresature parziali della sede stradale per scavi longitudinali, previo accordo con il tecnico comunale responsabile, nel qual caso si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) rifacimento della mista bitumata sullo scavo longitudinale per uno spessore pari all'esistente
- b) fresature dello scavo longitudinale per la sua larghezza aumentata di almeno ml. 1 per ogni parte dello scavo o fino al ciglio stradale o cordolo del marciapiede;
- c) formazione di tappeto di usura per cm. 3;
- d) sigillatura longitudinale con conglomerato bituminoso della giunzione tra il nuovo e il vecchio tappeto di usura.

14. Nei rifacimenti totali o parziali di tratti di strade o di marciapiedi, anche se solo con semplici bitumature, sarà esclusiva incombenza dell'Impresa autorizzata provvedere alla regolare rimessa in quota di ogni eventuale chiusino o sigillo o caditoia.

SCAVI LONGITUDINALI SUI MARCIAPIEDI

15. Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede di marciapiedi dovranno essere eseguiti in modo da non compromettere la cordonatura, se questa è in buone condizioni, mentre in caso contrario, si dovrà provvedere alla messa in quota dei cordoli stessi.

16. In caso di manomissione di marciapiedi di dimensioni inferiori a ml. 1,50 dovrà garantirsi il transito pedonale con apposite banchine provvisorie munite di barriera protettiva ovvero di corrimano e relativa segnaletica; nel caso in cui la carreggiata stradale, opportunamente ristretta per quando sopra, non dovesse consentire il regolare traffico veicolare, in luogo della banchina provvisoria dovrà essere installata opportuna segnaletica verticale indicante l'obbligo di utilizzo del marciapiede posto sull'altro lato della carreggiata, integrata, se del caso, con segnaletica orizzontale di cantiere

recante attraversamenti pedonali e quant'altro necessario a garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione pedonale; tutta la segnaletica dovrà essere mantenuta in perfette condizioni di efficienza fino al termine dei lavori.

17. In caso di scavi su marciapiedi di limitate dimensioni od alberati, si dovranno utilizzare escavatori gommati di adeguate dimensioni, in modo da non danneggiare proprietà di terzi, alberature stradali od elementi di arredo urbano.

18. Eseguito lo scavo della larghezza necessaria per i lavori, si dovrà, di norma, demolire l'intera pavimentazione salvo diversa indicazione dell'ufficio comunale competente, riportata sull'autorizzazione; la pavimentazione dovrà, quindi, essere ricostruita mediante:

- a) fondazione in calcestruzzo a ql. 2,5 di cemento R 325 per uno spessore di almeno cm. 8, con l'inserimento di giunti di dilatazione in listelli di pvc ogni ml. 3;
- b) tappetino d'usura dello spessore di cm. 2 eseguito sempre per tutta la larghezza del marciapiede.

19. Nel caso vi fossero tratti di cordonature dissestate o sconnesse, sarà totale incombenza dell'Impresa autorizzata provvedere alla relativa sistemazione con l'eventuale integrazione o sostituzione dei cordoli, nell'ambito dell'intervento autorizzato, con utilizzo di materiali dello stesso tipo, disegno, forma e dimensione.

20. L'autorizzato dovrà, altresì, provvedere all'esecuzione delle opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, secondo le prescrizioni e le schede di intervento predisposte dall'Ufficio competente ed indicate nell'ambito dell'autorizzazione alla manomissione.

SCAVI TRASVERSALI SULLA CARREGGIATA STRADALE

21. Gli scavi che interessano trasversalmente la sede stradale dovranno essere eseguiti con le stesse modalità d'esecuzione dei precedenti scavi longitudinali, salvo che il ripristino finale con tappeto d'usura dovrà essere realizzato attraverso taglio o fresatura della pavimentazione esistente per una larghezza pari a quella dello scavo e debordante di ml. 1,5 per parte e la sigillatura della giunta fresata con mastice bituminoso a caldo. Non sono ammessi ripristini su scavi trasversali, mediante tappeto di usura eseguito a sormonto.

SCAVI DI MODESTA ENTITÀ

22. Gli scavi di modesta entità, inferiori a mq. 2 di superficie interessata, dovranno essere eseguiti con le stesse modalità di esecuzione dei precedenti.

23. Nel caso si dovessero eseguire più tagli a distanza ravvicinata, il ripristino dovrà essere esteso a tutto il tratto interessato.

24. Nella stagione invernale, sarà consentito l'uso di conglomerato bituminoso di tipo invernale, da sostituire, poi, con strati di bitume a caldo nella stagione adatta.

25. Per quanto riguarda gli interventi sui marciapiedi, il ripristino in bitumato dovrà essere esteso a tutta la larghezza del marciapiede, previa demolizione e ricostruzione del sottofondo in calcestruzzo; per più tagli a distanza ravvicinata, si dovrà estendere il ripristino a tutto il tratto interessato dai lavori.

ART. 20 – DISPOSIZIONI PER RIPRISTINI DI STRADE E MARCIAPIEDI IN PIETRA

RIFACIMENTO DI STRADE

1. I ripristini di pavimentazioni in acciottolato, cubetti di porfido, masselli autobloccanti, lastre dovranno essere esclusivamente eseguiti da personale specializzato in tali opere.

2. Per ripristini di vaste proporzioni o di strade complete, si potrà provvedere, prima della posa definitiva dei materiali lapidei, alla bitumatura provvisoria con binder, che verrà, poi, sostituito dopo il naturale assesta-mento della massicciata, con la pavimentazione prevista.

3. Per quanto attiene la scelta dei materiali, i ripristini dovranno essere effettuati con prodotti consoni e qualitativamente pregiati, in relazione al tipo di pavimentazione sul quale è stato effettuato l'intervento; in particolare, per quanto riguarda i masselli auto-bloccanti si dovrà utilizzare il medesimo prodotto, con eventuale sostituzione dei masselli rotti.

4. Per la posa in opera degli elementi di pavimentazione (acciottolato, cubetti di porfido, masselli autobloccanti, lastre, ecc.) dovrà essere

garantito il naturale tempo di maturazione del sottostante massetto in CLS che dovrà essere obbligatoriamente realizzato

RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI

4. Per quanto riguarda i marciapiedi, nel caso la pavimentazione fosse in lastre di beola o in porfido o in altro materiale lapideo, la posa dovrà essere estesa a tutta la larghezza del marciapiede, previo parere dell'Amministrazione comunale.

5. Nel caso fossero previsti sullo stesso marciapiedi diversi interventi non sequenziali, anche di altra Impresa, si dovrà provvedere, in attesa del definitivo ripristino, alla formazione di una pavimentazione provvisoria in calcestruzzo da sostituire, poi, con la pavimentazione definitiva.

6. Le relative spese della pavimentazione in pietra restano ad esclusivo carico delle Imprese che eseguiranno i lavori di scavo.

7. Per quanto attiene la scelta dei materiali, i ripristini dovranno essere effettuati con prodotti consoni e qualitativamente pregiati, in relazione al tipo di pavimentazione sul quale è stato effettuato l'intervento; in particolare, per quanto riguarda i masselli auto-bloccanti si dovrà utilizzare il medesimo prodotto, con eventuale sostituzione dei masselli rotti ed il ripristino definitivo dovrà avvenire entro tre giorni dal reinterro.

ART. 21 – DISPOSIZIONI PER RIPRISTINI SU AREE A VERDE

1. Le aree a verde, oggetto di scavo, dovranno essere ripristinate nelle medesime condizioni iniziali; in particolare, il terreno dovrà essere riconsegnato:

- a) ben livellato e caricato, per evitare cedimenti ed abbassamenti per assestamento;
- b) privo di sassi e detriti in genere che possano inficiare la conformazione a prato;
- c) ben fresato e seminato con seme idoneo, secondo le indicazioni dell'Ufficio LL.PP. e comunque con il riporto di non meno di cm. 20 di terra di coltura selezionata.

2. Resta a carico dell'Impresa autorizzata l'onere dell'innaffio e dell'eventuale risemina, in caso di mancato attecchimento del seminato.

3. Gli scavi non dovranno interessare gli apparati radicali delle essenze arboree ed arbustive; eventuali interferenze dovranno essere opportunamente segnalate in fase di domanda di manomissione.

4. L'asportazione, totale o parziale, di essenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata in accordo od in presenza dell'Ufficio comunale competente.

5. Nel caso in cui si dovesse procedere all'asportazione di alberi od arbusti, l'Amministrazione comunale richiederà, attraverso il Settore LL.PP. e Ambiente, la messa a dimora di un equivalente numero di essenze, sia in termini qualitativi che quantitativi, secondo puntuali prescrizioni che saranno di volta in volta valutate.

6. Resta salvo il principio che rimane a carico dell'Impresa autorizzata ai lavori l'onere per l'attecchimento, la cura e l'innaffio per 2 stagioni vegetative dalla messa a dimora; trascorso tale periodo, l'Ufficio comunale competente accerterà lo stato vegetativo dell'essenza, chiedendo, in caso di mancato attecchimento, la sostituzione dell'essenza.

7. Nel caso in cui gli scavi interferiscano con impianti di irrigazione, l'Impresa autorizzata dovrà ripristinare, a suo totale carico, la funzionalità dell'impianto irriguo stesso.

8. È vietato utilizzare aree a verde per depositi di cantiere o di attrezzature; nel caso in cui, per forza maggiore, non si possa rispettare tale divieto, dovrà essere inoltrata formale richiesta specifica, seguendo le procedure per la manomissione del suolo pubblico. Gli interventi di ripristino rimangono quelli indicati ai commi precedenti.

ART. 22 – NORME TECNICHE SPECIFICHE PER RIPRISTINI SU AREE A VERDE

1. Gli interventi su aree a verde dovranno attenersi, oltre a quanto stabilito dal vigente Regolamento del Verde, alle sotto indicate prescrizioni:

- a) tutti gli scavi, sia eseguiti a mano che con mezzi meccanici, non dovranno, di norma, essere realizzati ad una distanza inferiore a ml. 2,50 dal tronco delle alberature, salvo quanto indicato nel successivo punto f). Tale disposizione si applica anche nel caso di interventi manutentivi su aree private, ai fini della salvaguardia del patrimonio arboreo;
- b) per piante di pregio ovvero di grande dimensione potranno essere richieste distanze superiori a ml. 2,50 o, in alternativa, l'adozione di particolari accorgimenti in fase di scavo (esecuzione a mano, spingi-

- tubo...); in ogni caso, non potranno essere tagliate radici importanti superiori ai cm. 2 di diametro;
- c) ove possibile, in caso di interventi di ristrutturazione, è opportuno prevedere lo spostamento del servizio, qualora questo interferisca con la posizione della pianta.
 - d) attorno alla pianta, sia in sede di marciapiede che su piazzole o parcheggio, dovrà essere lasciata una zona di rispetto (priva di asfalto o di altra pavimentazione impermeabile) di ml. 2x2, per essenze di grande sviluppo, e ml. 1,5x1,5, per essenze di medio o limitato sviluppo o, comunque, da definirsi in casi particolari per consentire gli scambi gassosi e le operazioni manutentive e conservative. Nella realizzazione di tali lavori dovranno essere tenuti particolarmente presenti i punti a) e b);
 - e) dovrà essere assolutamente evitato di addossare materiale di qualsiasi genere alla base degli alberi o sulle aiuole, salvo autorizzazioni specifiche dell'Ufficio comunale competente;
 - f) la posa di impianti o di strutture in soprassuolo in prossimità di alberature dovrà attenersi alle norme di cui ai punti a) e successivi del presente articolo. Nel caso non vi siano possibilità di adeguamento o di individuazione di altre soluzioni tecniche accettabili (non escluso il trasferimento in luogo dell'albero a cura e spese dell'Ente richiedente), andrà richiesto l'abbattimento della pianta interferente con i lavori. Nel caso di ristrutturazione e realizzazione di servizi pubblici, si dovrà prendere atto dell'esistenza delle piante e del relativo ingombro, adeguando la soluzione tecnica prescelta alle reali presenze arboree e alla loro naturale capacità di sviluppo dell'apparato aereo;
 - g) nella installazione di manufatti (chioschi, edicole...), strutture, cantieri e macchine di cantiere, oltre a quanto sopra, non si dovrà ledere l'apparato aereo degli alberi presenti in luogo. Nella richiesta di installazione dei manufatti dovranno essere indicati anche gli ingombri in altezza;
 - h) le piante insistenti su aree che, per periodi più o meno lunghi, verranno ad essere sede di cantieri di lavoro per opere pubbliche dovranno essere salvaguardate con le protezioni indicate di volta in volta dall'Ufficio comunale competente. Dovrà, inoltre, essere mantenuto libero l'accesso alle piante per i necessari interventi conservativi (trattamenti antiparassitari, etc.);
 - i) tutti i danni arrecati alle piante per inosservanza delle presenti norme oppure per lesioni, infissioni di chiodi, taglio di rami o radici, infiltrazioni nel terreno di sostanze dannose o simili verranno addebitati secondo le modalità previste dal vigente Regolamento del Verde (norma speciale) ovvero dal presente regolamento (norma generale). Resta salvo che la responsabilità civile e penale per caduta di alberi (anche con il concorso

di eventi meteorici), causata da lavori eseguiti, rimane a carico dell'Impresa esecutrice e/o del committente;

- j) al termine dei lavori o degli inserimenti, dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata ed anche delle fasce di contorno per il recupero ambientale e l'uniformità del ripristino complessiva. Le modalità ed i tempi di intervento saranno stabiliti con l'Ufficio comunale competente, rilevate le condizioni reali dell'area interessata.